

Firmato digitalmente da:

DONATI GIANNI

Firmato il 15/06/2026 15:09

Seriale Certificato: 241829665887066167

Valido dal 23/03/2026 al 21/03/2029

Namirial CA Firma Qualificata

International Children Angels - ICA - ETS

Via Meda 30 20017 RHO (MI)

C.F. 93536660157



Giovedì 04 Giugno 2026, ore 18:30

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 2026

Presenti:

Eugenio Airaghi	Consigliere
Gianni Donati	Presidente
Renato Paludetto	Consigliere
Lorenzo Tagliabue	Segretario
Maria Tonegutti	Consigliere
Cristina Donati	
Paola Lodovici	
Paolo Pellizzari	
Rossella Ricci	
Giorgio Veronesi	

Presenti per delega a Lorenzo Tagliabue:

Gabriella Carbone
Piero Pogliani
Mario Tassan

Presenti per delega a Rossella Ricci

Alberto Tagliabue

Presenti per delega a Gianni Donati

Enzo Cocchetti
Raffaella Donati
Fabrizio Mazzoleni

Il giorno Giovedì 04 Giugno 2026, alle ore 18:30, iniziano in Seconda Convocazione, presso la sede ICA di Viale Filippo Meda, 30 a Rho (MI), i lavori relativi all'Assemblea Ordinaria di ICA – International Children Angels ETS, con il seguente O.d.G.:

1. Relazione annuale 2025
2. Approvazione bilancio 2025
3. Approvazione della modifica dello Statuto (la modifica si rende necessaria a seguito del cambiamento del nome dell'Associazione da "I.C.A. - International Children Angels - ONLUS - OdV" a "I.C.A. International Children Angels ETS")
4. Conferma/modifica del Consiglio Direttivo di ICA
5. Discussione degli sviluppi futuri
6. Varie ed eventuali

1 - Relazione annuale

Apri la riunione il Presidente Gianni Donati che riassume le principali attività svolte da ICA nel corso del 2025 e i risultati della gestione.

In sintesi:

- Il numero dei soci è aumentato di circa il 70 per cento grazie a una iniziativa promossa dal Segretario Generale;
- Il progetto Scuola di Agricoltura e le azioni di marketing promosse dal Presidente con zucchine e ortaggi in omaggio, ma anche con divulgazioni scientifiche hanno aumentato, per ora, di circa il 150 per cento il gettito del 5 x 1000 ma soprattutto la conoscenza dell'Associazione;
- La gestione finanziaria ha portato a ulteriori entrate in linea con quelle dello scorso anno;
- E' stato completato il finanziamento fatto gli scorsi anni per la nuova scuola di Canice con un bonifico di 5.000 euro comprensivo di un campo giochi.
- In totale chiudiamo l'anno con 16.067,77 euro in più (titoli e cassa) di cui 9.909,58 dovuti alla gestione ordinaria e 6.158,19 per la gestione finanziaria.

2 – Approvazione bilancio 2025

Il Presidente illustra il bilancio 2025 chiedendo all'Assemblea di approvarlo.

Dopo breve discussione il bilancio 2025 viene approvato con voto unanime.

Copia del bilancio 2025 è allegata al presente verbale.

3 - Approvazione della modifica dello Statuto a seguito del cambiamento del nome dell'Associazione da "I.C.A. - International Children Angels - ONLUS - OdV" a "I.C.A. International Children Angels ETS"

Il Presidente spiega che a seguito della modifica della denominazione dell'Associazione da "I.C.A. - International Children Angels - ONLUS - OdV" a "I.C.A. International Children Angels ETS", si rende necessario procedere alla modifica dello Statuto in accordo al testo standard di Statuto per gli Enti del Terzo Settore predisposto dal Ministero.

Il Presidente chiede ai presenti di approvare il nuovo Statuto.

Il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità dai presenti.

Il nuovo Statuto è riportato in allegato al presente verbale.

4 - Conferma, modifica e ampliamento del Consiglio Direttivo di ICA

Il Presidente propone di assegnare la carica di Vicepresidente al Segretario Generale Lorenzo Tagliabue, in modo da assicurare l'operatività dell'organizzazione anche in caso di indisponibilità del Presidente.

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità e nomina Lorenzo Tagliabue, Vicepresidente dell'Associazione. Lorenzo Tagliabue mantiene anche la carica di Segretario Generale.

Il Presidente chiede se vi sia qualche associato che desidera proporsi per entrare nel Consiglio Direttivo, in aggiunta ai Consiglieri attuali.

Non essendo state presentate nuove candidature, l'Assemblea riconferma all'unanimità Presidente, Segretario Generale e Consiglieri uscenti.

5 - Discussione degli sviluppi futuri

Il Presidente segnala all'Assemblea la necessità di proporre nuove progettualità in quanto l'Associazione dispone di risorse per sostenere progetti ulteriori rispetto a quelli in corso.

Paola Ludovici illustra alcune iniziative di sostegno all'istruzione giovanile avviate da parte dell'associazione ForGood, associazione di volontariato con sede a Milano che tra l'altro sostiene l'ospedale di Don Canice in Nigeria.

Paola segnala che Don Canice quest'anno sarà in Italia per più di un mese a partire dalla seconda metà di settembre e propone che in tale occasione ICA e ForGood organizzino un evento pubblico congiunto al fine di dare visibilità all'associazione e

Nel corso dell'Assemblea è stato contattato telefonicamente Don Canice, al quale è stato chiesto se vi sia qualche nuovo progetto che intende avviare e che per finalità potrebbe essere idoneo a essere sostenuto da ICA. Canice ha raccontato di voler introdurre nelle scuole che gestisce l'insegnamento sull'avviamento all'uso dei computer, essendo ormai la conoscenza dell'uso del PC necessario per qualsiasi percorso di studi. Al momento dispone di soli 4 PC usati. Canice dice di aver bisogno oltre che dei PC anche dei pannelli solari per produrre l'elettricità per la scuola, dal momento che la rete elettrica è completamente inaffidabile.

Il Presidente chiede a Canice di preparare una breve relazione descrittiva del progetto, con l'indicazione dei materiali di cui avrebbe bisogno e del relativo costo.
Canice conferma che preparerà la relazione e la trasmetterà appena pronta, e comunque a breve.

6 – Varie ed eventuali

Il Presidente Donati rappresenta all'Assemblea alcune difficoltà recentemente incontrate nell'operare l'acquisto di titoli azionari sul conto dell'Associazione aperto presso il Credit Agricole. In particolare, per motivi non precisamente chiariti da parte della banca, nel corso degli ultimi mesi non è stato più possibile procedere all'acquisto di azioni, ma solo alla vendita delle azioni già presenti in portafoglio. Per questo motivo attualmente il portafoglio dell'Associazione risulta costituito per la maggior parte da titoli di Stato.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea negli anni passati aveva delegato il Presidente stesso a gestire il portafoglio titoli con il vincolo di allocare al massimo il 50% dell'importo in azioni.

Il Presidente chiede se l'Assemblea è favorevole a continuare mantenere tale impostazione nella gestione del portafoglio titoli.

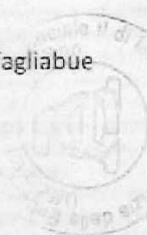
L'Assemblea conferma che il Presidente dovrà potrà operare acquisto e vendita di azioni sul deposito titoli su tutti i conti correnti/depositi aperti in nome dell'Associazione fino ad un massimo del 50% del valore in azioni.

Alle ore 20:00 non essendovi altri punti da discutere l'Assemblea viene chiusa.

IL PRESIDENTE: Gianni Donati

Gianni Donati *Gianni Donati*

IL SEGRETARIO: Lorenzo Tagliabue



Protocollo a RHO II 11/06/2026
di N. 153 Carta 3
Autoliquidazione € 200,00 + 128,00 x Bolli
Azienda Iorio Cab
La Funzionaria
Gi. MBO
Piazza del
Fam. M. S. S. provinciali

STATUTO

I.C.A. – International Children Angels ETS

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

1-1 E' costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 8 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata

"I.C.A. – International Children Angels ETS"

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione") con sede legale in RHO, Via Meda, 30. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato da Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

1-2 L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione "Altri Enti del terzo settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
1-3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 prevalentemente in favore di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

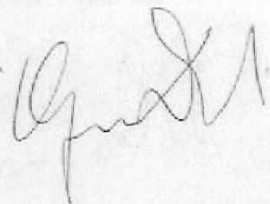
2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' pertanto vietata all'Associazione la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del terzo settore:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2-4 L'Associazione in particolare persegue, in via esclusiva scopi di solidarietà concretizzata nelle finalità istituzionali di seguito elencate:

- Sviluppo in modo trasparente e senza intermediari di progetti di assistenza ed iniziative comprendenti l'adozione a distanza per il sostegno primario e per l'educazione scolastica, la realizzazione di opere per l'assistenza dei bambini e per la loro istruzione e formazione, quali laboratori e scuole;
- Realizzazione di una rete di solidarietà anche mediante la collaborazione con operatori individuali, altre associazioni, istituzioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe;



• Svolgimento di attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2-5 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

2-6 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore. Svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico su temi attinenti le proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

2-7 L'Associazione può avvalersi di volontari, ovvero di persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Anche per la carica sociali vale il principio di eleattività e gratuità.

ART. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) Quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
 - b) Contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
 - c) Sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- 3-3 In nessun caso, quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, od esclusione dell'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ART. 4

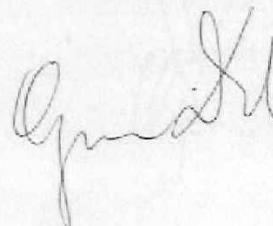
SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano in modo espresso gli scopi di cui agli articoli precedenti e ne accettino lo statuto.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della



domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti i soci sono effettivi ed hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla Legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

a) Il diritto a partecipare alle attività associative;

b) Il diritto di voto in Assemblea;

c) Il diritto di candidarsi, se maggiorenne, alle cariche sociali;

d) Il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copia e a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4-7 Tutti i soci hanno medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali ed a versare le quote associative.

4-8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

4-9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

ART. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo, nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro sei mesi dalla data prevista per il pagamento.

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ART. 6

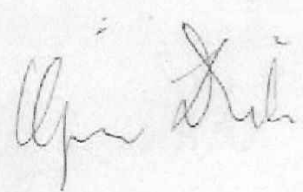
OBBLIGHI ASSICURATIVI

6-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

6-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE



7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) L'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

7-3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

7-4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro dei soci;
- b) Registro dei volontari;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 8 ASSEMBLEA

8-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

8-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8-4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne viene fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

8-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio di voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di tre altri soci.

8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8-8 Il Presidente nomina tre i soci il Segretario verbalizzante.

8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della stessa.

8-10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

8-11 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Alm. S.H.

8-14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8-15 L'Assemblea ordinaria:

- a) Nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) Approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) Determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) Nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) Delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8-16 L'Assemblea straordinaria:

- a) Delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) Delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2 D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli Amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del C.C.

9-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

9-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

9-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) La fissazione delle quote associative;
- c) Le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio ed in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;

Apri. Del

- d) Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) Le decisioni inerenti direzione e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) L'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) L'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i) La facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- j) Le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- k) Ogni altra funzione che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi.
- 8-9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
- 9-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

ART. 10

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

10-1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) Per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) Per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) Per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10-3 oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) Per dimissioni;
- b) Per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

10-4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

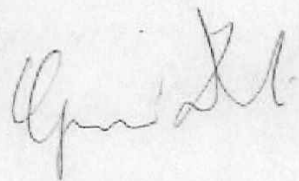
ART. 11

SEGRETARIO E TESORIERE

11-1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

11-2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art. 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero



nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

12-3 Il bilancio d'esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore. L'Organo Amministrativo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

12-4 Se l'Associazione ha entrate superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito internet.

12-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il termine previsto dal Codice del terzo settore.

ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13-3 ove istituito l'Organo di controllo, tiene a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e, successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, almeno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

ART. 14 SCIoglimento

14-1 L'Associazione ha durata illimitata.

14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea Straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Alpina Di L.

14-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un altro ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

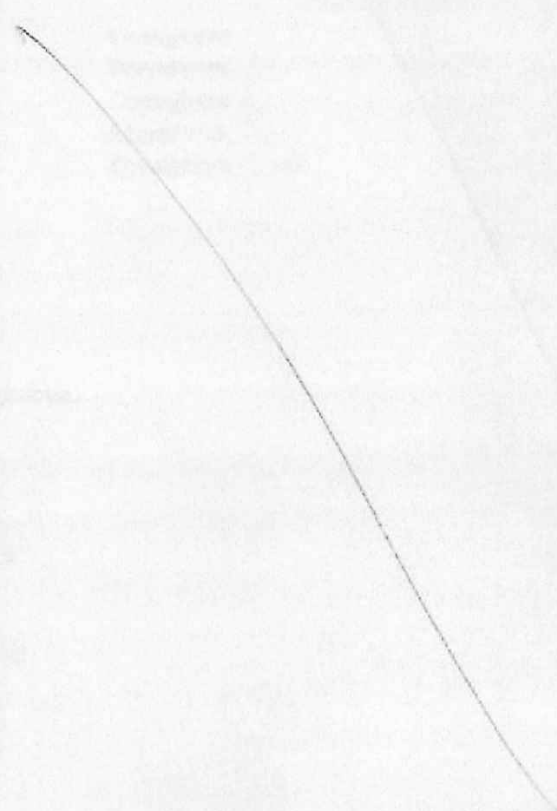
ART. 16

NORME APPLICABILI

16-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore ed in subordina, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

16-2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

16-3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.



Aguiati